

## ACCORDO UNA TANTUM

Il giorno 26 luglio 2024, presso la sede della CONFAPI ANIEM PUGLIA sita in BARI alla via Napoli 329/E

**tra:**

**CONFAPI ANIEM PUGLIA** rappresentata dal Presidente Erasmo Antro

**e:**

**FENEAL UIL PUGLIA** rappresentata dai Segretari regionali Francesco Pappolla, Giovanni Librando e Salvatore Listinge.

**FILCA CISL PUGLIA** rappresentata dai Segretari regionali Antonio Delle Noci, Luigi Sideri e Giuseppe Villani

**FILLEA CGIL PUGLIA** rappresentata dai Segretari regionali Ignazio Marcello Savino, Giovanni Massaro e Francesca Deleonardis

Viene stipulato il presente accordo da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale 29 febbraio 2024 e per i lavoratori da esse dipendenti.

## UNA TANTUM

Agli operai in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà riconosciuto un importo una tantum lordo forfettario non ripetibile nella misura di seguito riportata:




- 110 euro lordi a colori assunti prima del 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità siano ancora in forza alla data odierna;
- 55 euro lordi a coloro assunti dal 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità siano ancora in forza alla data odierna.

Per i lavoratori con orario ridotto a tempo parziale il suddetto importo sarà riproporzionato all'orario contrattualmente concordato.

In via eccezionale e non ripetibile in caso di analoghe negoziazioni, agli impiegati ai quali si applica il presente contratto integrativo ed in forza alla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'importo di cui al precedente capoverso è corrisposto secondo quanto al capoverso precedente unicamente nel caso non godano di trattamenti economici individuali e/o collettivi aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni del CCNL vigente.

L'importo una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del Codice civile, tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.



Il già menzionato importo verrà erogato non oltre la corresponsione della retribuzione relativa al mese di ottobre 2024.


Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi in data antecedente al previsto periodo di corresponsione dell'una tantum, la stessa sarà erogata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFAPI ANIEM PUGLIA



FENEAL UIL PUGLIA



FILCA CISL PUGLIA



FILLEA CGIL PUGLIA

